



CONSORZIO PER LE  
**AUTOSTRAD E SICILIANE**

Ufficio Assicurazione e Sinistri

19501

02 FEB 2024

DECRETO DIRIGENZIALE N. 33 /DA del \_\_\_\_\_

**Oggetto: Contenzioso Muscianisi Fiorita /Consorzio Autostrade Siciliane – liquidazione sentenza e pagamento spese legali al distrattario avv. Agatino Dalmazio**

### IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

#### Premesso

**Che** nel giudizio innanzi al Tribunale di Messina RG. 243/16 tra le parti Muscianisi Fiorita/Consorzio per le Autostrade Siciliane, è stata emessa la sentenza n° 2222/23 del 23/11/23, con cui questo Ente è stato condannato al pagamento della somma € 1.761,50 oltre interessi e rivalutazione per € 419,72 nonché al pagamento delle spese di giudizio di € 3.365,00 oltre spese generali IVA e CPA per un totale di € 4.626,75 da distrarsi all'avv. Agatino Dalmazio, come da conteggio in calce, per un totale complessivo di € 6.807,97;

**VISTO** il D.D.G. n. 3386 del 23/11/2023 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha approvato il Bilancio Consortile per il triennio 2023-2025;

**RITENUTO** di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente.

### DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 6.807,97 sul capitolo n. 131 del corrente esercizio finanziario, che presenta la relativa disponibilità;
- **Effettuare**, in esecuzione della sentenza n° 2222/23 del 23/11/23 del Tribunale di Messina il pagamento della somma di € 2.181,22 in favore di Muscianisi Fiorita nata a Roccafiiorita l'1/07/49 c.f. MSCFRT49L41H405Y tramite bonifico sul c/c IBAN IT27H 07601 16500 001052 640966 alla stessa intestato;
- **Effettuare**, in esecuzione della medesima sentenza il pagamento della somma di € 4.626,75 al lordo della R.A. e come da conteggio in calce, in favore dell'avv. Agatino Dalmazio nato a Messina il 12/11/81 c.f. DLMGTN81S12F158G tramite bonifico sul c/c IBAN IT40D 03426 16500 CC0010 000347 allo stesso intestato;

Sede **98122 MESSINA** Contrada Scoppo – tel. +39 090 37111 – Cod. Fisc. e P. IVA 01962420830

Uffici **90141 PALERMO** Via Notarbartolo n. 10 – tel. +39 091 6259329

**00187 ROMA** Via Dei Crociferi n. 41 – tel. +39 06 6794932

www.autostradesiciliane.it - info@autostradesiciliane.it

- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Sentenza 2222/23 - Tribunale di Messina	
avv. Agatino Dalmazio	
Spese non impon.	€ 299,00
Onorari	€ 2.966,00
Spese generali	€ 444,90
CPA	€ 136,44
Tot. Imponibile	€ 3.547,34
IVA	€ 780,41
Tot. Fattura	€ 4.626,75
Ritenuta d'acconto 20% su € 3.410,90	€ 682,18
Netto da liquidare	€ 3.944,57

*Il Dirigente Generale*  
*Dott. Calogero Franco Fazio*



---

Sede **98122 MESSINA** Contrada Scoppo – tel. +39 090 37111 – Cod. Fisc. e P. IVA 01962420830

Uffici **90141 PALERMO** Via Notarbartolo n. 10 – tel. +39 091 6259329

**00187 ROMA** Via Dei Crociferi n. 41 – tel. +39 06 6794932

[www.autostradesiciliane.it](http://www.autostradesiciliane.it) - [info@autostradesiciliane.it](mailto:info@autostradesiciliane.it)

VERBALE DI UDIENZA

Successivamente il giorno \_23/11/2023 all'udienza tenuta dal G.I. presso il Tribunale di Messina, I Sezione Civile, dott.ssa Ivana Acacia, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 243 /2016 del ruolo generale degli affari contenziosi.

È presente l'avv. DAlmazio per l'appellante e l'avv. Francesca Giuffrè per delega dell'avv. Bonura.

I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa.

Il Giudice invita quindi alla discussione orale ai sensi dell'art. 281-*sexies* c.p.c..

**Le parti presenti discutono oralmente la causa illustrando brevemente le conclusioni già rassegnate in atti e verbali.**

Quindi, il giudice decide la causa con motivazione contestuale ex art. 281 *sexies* c.p.c., di cui dà lettura in udienza.

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI MESSINA  
I SEZIONE CIVILE**

In fatto ed in diritto

Con atto di citazione del 07/04/2014, regolarmente notificato, la sig.ra Muscianisi Fiorita conveniva in giudizio il Consorzio per le Autostrade



Siciliane davanti al Giudice di Pace di Messina per vederlo condannare al risarcimento dei danni subiti dal proprio mezzo a causa del sinistro occorso in data 18/01/2014.

In particolare, la sig.ra Muscianisi deduceva che alle ore 19:00 circa del 18/01/2014, il sig. De Salvo Angelo – alla guida dell'autovettura Grande Punto tg CZ608VJ di proprietà della predetta - percorrendo l'autostrada A/20 con direzione di marcia Catania – Messina, giunto all'altezza del km 43,200 poco prima dello svincolo di Giardini Naxos, si vedeva improvvisamente tagliare la strada da due cani che attraversavano la sede autostradale da mare verso monte.

Il De Salvo al fine di evitare l'impatto con gli animali frenava e sterzava bruscamente ma, nonostante la moderata velocità, andava ad investire uno dei due animali. Sul posto interveniva la Polizia Stradale che redigeva verbale e provvedeva a far rimuovere il cane morto a seguito dell'impatto con l'autovettura.

A seguito del sinistro l'autovettura di Muscianisi Fiorita subiva danni alla parte meccanica che ne impedivano per un lungo periodo l'utilizzo costringendo la proprietaria a ricorrere al noleggio di un'autovettura. La Fiat Grande Punto tg CZ608VJ veniva successivamente riparata presso la St Car Service di Trifirò S.

La Muscianisi mediante l'invio di diverse raccomandate al Consorzio Autostrade Siciliane tentava il bonario componimento non ottenendo alcun riscontro; pertanto, in ragione dei molteplici rifiuti si vedeva costretta a convenire in giudizio il Consorzio Autostrade davanti al



Giudice di Pace di Messina per vedersi riconosciuti i danni patrimoniali subiti.

Nel corso del giudizio veniva espletata l'escussione dei testi richiesti da parte attrice e, conclusa la fase istruttoria e precisate le conclusioni il giudice assumeva la causa in decisione.

In data 14/09/2015 il Giudice di Pace di Messina emetteva la sentenza n. 2564/2015 con la quale rigettava la domanda attorea, compensando tra le parti le spese del giudizio.

L'odierna appellante non ritenendo condivisibili le conclusioni esplicate in sentenza dal giudice di prime cure impugnava il provvedimento per chiederne la riforma in ragione dell'errata valutazione delle prove acquisite, erronea omessa insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia e violazione e falsa applicazione delle norme di legge artt. 2043 e 2051 c.c.

Il Consorzio Autostrade Siciliane con comparsa di costituzione in appello si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e chiedendo in subordine il rigetto dell'appello con conseguente conferma della sentenza appellata.

La causa, non ulteriormente istruita, sulle conclusioni indicate in epigrafe veniva decisa.

L'appello è fondato e va accolto.

Non merita accoglimento l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., dal momento che, come osservato dai giudici della Suprema Corte, *“gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno*



*interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata" (C. Cass., n. 13535/2018, conf. n. 7675/2019).*

I requisiti dell'appello indicati dai giudici di legittimità risultano sussistere nel caso in esame; sono, infatti, state specificatamente indicate le parti del provvedimento da impugnare, le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado nonché le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione e la loro rilevanza ai fini della decisione; pertanto, va esclusa l'inammissibilità dell'appello *ex art. 342 c.p.c.*

Nel merito, giova premettere che l'orientamento giurisprudenziale dominante in passato riteneva che la responsabilità civile dell'amministrazione fosse da ricondurre sempre nell'ambito della generale responsabilità extra-contrattuale di cui all'art. 2043 c.c., la quale richiede come requisito fondamentale, ai fini della sua configurabilità, l'elemento soggettivo della colpa. Invero, la P.A.,



nell'attività di vigilanza e controllo di natura discrezionale, trova un limite oltre che nelle norme di legge, nella comune prudenza e diligenza e nel principio del *neminem laedere*. Le ragioni alla base di tale indirizzo si fondavano sulla asserita impossibilità per la P.A. di vigilare su di un bene così ampio e oggetto di utilizzazione generale e diretta da parte di terzi, come la rete stradale, e così: *“La presunzione di responsabilità per danni da cose in custodia, di cui all’art. 2051 c.c., non si applica agli enti pubblici ogniqualvolta il bene, sia esso demaniale o patrimoniale, per le sue caratteristiche (estensione e modalità d’uso) sia oggetto di una utilizzazione generale e diretta da parte di terzi, che limiti in concreto le possibilità di custodia e vigilanza sulla cosa; in questi casi, l’ente pubblico risponde secondo la regola generale dettata dall’art. 2043 c.c., e quindi può essere ritenuto responsabile per i danni subiti da terzi a causa di una insidia stradale solo quando l’insidia stessa non sia visibile, e neppure prevedibile”* (Cass. civ., 1° dicembre 2004, n. 22592). Pertanto, la giurisprudenza, rilevando quanto fosse gravoso l’onere di provare la colpa dell’amministrazione nella vigilanza e manutenzione della rete stradale, iniziò a considerare applicabile a tali fattispecie anche la disciplina prevista dall’art. 2051 c.c., ovvero la responsabilità oggettiva del custode, con tutte le conseguenze in tema di regime dell’onere probatorio. Ad aprire per la prima volta a tale possibilità è stata la Corte Cost. con la sent. n. 156/1999; tuttavia, la Cassazione nel 2006 precisò che la disciplina in tema di responsabilità da cose in custodia non è applicabile qualora non possa essere garantito un efficiente potere di



controllo del custode sulla *res* a causa della notevole estensione del bene, nel senso che la difficoltà di controllo e di vigilanza dovrebbe essere valutata in concreto, caso per caso e avendo riguardo a più aspetti della *res*. Inoltre, la Suprema Corte chiariva che tali indici non sono da intendere come rigidi criteri preclusivi all'applicazione dell'art. 2051 c.c. in tema di insidie stradali, bensì come meri indici di cui il giudice dovrebbe tenere conto nella sua decisione. Pertanto, nel caso in cui l'oggettiva impossibilità della custodia renda inapplicabile la disciplina di cui all'art. 2051 c.c., l'amministrazione pubblica sarà comunque tenuta a rispondere dei danni causati dai beni demaniali agli utenti della strada, secondo la regola generale di cui all'art. 2043 c.c.

La giurisprudenza di legittimità precisava inoltre che nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti una obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (cfr. Cass. civ. 5 febbraio 2013, n. 2660). Più di recente la Suprema Corte ha chiarito che in tema di responsabilità *ex art. 2051 c.c.* è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da



rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato (Cass. civ., Ord., 1° maggio 2017, n. 11526). Ancora, sul punto, meno risalente giurisprudenza della Corte di Cassazione ha posto in evidenza due concetti: da un lato, quello della prevedibilità dell'evento dannoso e dall'altro quello del dovere di cautela da parte del soggetto che entra in contatto con la cosa. La Suprema Corte ha definito il concetto di prevedibilità come concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo ed ha evidenziato che, ove tale pericolo sia visibile, si richiede dal soggetto che entra in contatto con la cosa un grado maggiore di attenzione, proprio perché la situazione di rischio è percepibile con l'ordinaria diligenza (Cass. civ., 22 ottobre 2013, n. 23919, e 20 gennaio 2014, n. 999; Cass. civ., Ord., 9 marzo 2015, n. 4661, e 6 luglio 2015, n. 13930). Recentemente la giurisprudenza della Suprema Corte ha invero chiarito che l'ente proprietario del bene in custodia risponde del danno, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso



eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso. Da tale assunto emerge chiaramente che non basta la presenza di una presunta situazione di pericolo a far scattare il diritto al risarcimento del danno, poiché occorre tenere in considerazione l'elemento soggettivo della prevedibilità del pericolo stesso. In altri termini, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.

Per quanto concerne, poi, il riparto dell'onere della prova, la Corte di Cassazione, facendo applicazione dei principi consolidatisi con la sentenza delle Sezioni Unite n. 13533 del 30 ottobre 2001, ha affermato che il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra la



cosa e il danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva. Come evidenziato, essendo i beni demaniali beni particolarmente esposti a fattori di rischio, i criteri di imputazione della responsabilità devono tener conto della natura e della funzione dei detti beni, anche a prescindere dalla loro maggiore o minore estensione, considerato che, mentre il custode di beni privati risponde oggettivamente dei danni provocati dal modo di essere e di operare del bene, sia in virtù del principio *cuius commoda eius incommoda* sia perché può escludere i terzi dall'uso del bene e, quindi, circoscrivere i possibili rischi di danni provenienti dai comportamenti altrui, per contro, il custode dei beni demaniali destinati all'uso pubblico è esposto a fattori di rischio potenzialmente indeterminati, non prevedibili e non dallo stesso controllabili.

Quanto al caso fortuito, idoneo ad esimere da responsabilità il custode di beni demaniali, esso va individuato in base non solo all'estensione di tali beni od alla possibilità di un effettivo controllo su essi, quanto piuttosto alla causa concreta (identificandosene la natura e la tipologia) del danno. Se, infatti, quest'ultimo è stato determinato da cause intrinseche alla cosa (come il vizio costruttivo o manutentivo), l'amministrazione ne risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c.; per contro, ove l'amministrazione sulla quale incombe il relativo onere dimostri che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create



da terzi (come ad esempio la perdita o l'abbandono sulla pubblica via di oggetti pericolosi), non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, essa è liberata dalla responsabilità per cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c. (Cass. civ., n. 15042/2008).

Appare dimostrata l'esistenza del sinistro oggetto di causa in ragione dell'intervento della Polizia Stradale, che ha rinvenuto l'animale morto sulla sede stradale, e delle dichiarazioni riferite in fase istruttoria dalla testimone che si trovava a bordo dell'auto coinvolta nel sinistro.

In particolare, alla luce degli elementi e fatti emersi nel corso del giudizio è stato dimostrato il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno mentre il gestore della strada – cui spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito – non ha adeguatamente fornito la prova positiva del fatto imprevedibile e inevitabile, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, possa escludere il nesso eziologico tra la cosa e il danno.

Sul punto, recente la Suprema Corte si è pronunciata con sentenza n. 9610/2022 affermando che nell'ipotesi di sinistro stradale determinato dall'inattesa ed imprevista presenza di un cane sulla carreggiata di un'autostrada, la società di gestione autostradale, titolare del potere di custodia della cosa, per vincere la presunzione di responsabilità dalla quale è gravata ex art. 2051 c.c., deve dare la prova positiva che la presenza dell'animale è stata determinata da un fatto imprevedibile ed inevitabile, idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra l'evento dannoso e la cosa in custodia.



Nella specie, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva escluso la responsabilità del gestore sul presupposto che la situazione di pericolo – rappresentata dalla sussistenza di un varco nella recinzione – non gli fosse stata segnalata prima dell'incidente e che il fatto fosse avvenuto in prossimità di uno svincolo autostradale, circostanza quest'ultima da considerarsi, viceversa, idonea ad escludere che l'ingresso di animali potesse considerarsi evento imprevedibile e inevitabile, come tale suscettibile di integrare il caso fortuito).

Nel caso che ci occupa, dalle dichiarazioni rese dalla teste Bannò Rosa che riferiva *“il sig. De Salvo si trovava in fase di sorpasso e quindi si stava spostando dalla corsia di destra a quella di sinistra, all'improvviso ci siamo trovati di fronte due cani di media taglia, il sig. De Salvo cercava di frenare anche perché non stava procedendo ad alta velocità nonostante ciò andava a colpire uno dei due cani... non so dire se il tratto autostradale in questione era delimitato da guardrail o da altro; era buio e non si vedeva niente. Che io ricordi in quel tratto di autostrada non vi era alcun pericolo”* emerge che non solo non è possibile muovere alcun rimprovero al conducente De Salvo circa la condotta di guida al momento dell'occorso ma anche una inefficiente custodia della strada da parte del Consorzio che non ha correttamente mantenuto il tratto di autostrada che risultava al buio né apposto alcuna segnalazione di pericolo nonostante la vicinanza (appena 1 Km) ad una area di servizio così come riferito dalla teste sentita e dichiarato dall'attore agli Agenti di Polizia; ne consegue che il conducente del



mezzo era materialmente impossibilitato a scorgere la situazione di pericolo, mentre l'appellata non ha fornito prova di elementi idonei ad integrare il fortuito.

Del resto è lo stesso appellato a dare conferma di ciò quanto appena detto quanto afferma in sede di comparsa conclusionale “ *il sinistro si è verificato poco prima dello svincolo di Giardini Naxos e nei pressi del rifornimento in cui si portava il De Salvo prima di chiamare la Stradale; tale circostanza, documentalmente provata, rende verosimile che il cane si sia introdotto dallo svincolo autostradale e si sia portato sulle sede autostradale dalla vicina area di servizio nella quale era stato abbandonato* Proprio la possibilità e la prevedibilità (oggettiva), infatti, dell'ingresso di animali dal vicino svincolo autostradale (anch'esso facente parte del bene in custodia) costituisce elemento di intrinseca pericolosità ed al contempo esclude che l'ingresso di animali poi presuntivamente verificatosi possa considerarsi evento imprevedibile ed inevitabile idoneo ad integrare caso fortuito.

Peraltro, giova rilevare che se il tratto autostradale *de quo* fosse stato correttamente illuminato, il conducente dell'automobile avrebbe avuto sicuramente una diversa visuale dell'attraversamento dei due animali potendo così previamente valutare di effettuare una manovra diversa per evitare l'impatto con gli animali.

Alla luce dei dati emersi nel corso del giudizio si può affermare che è mancata la prova, il cui onere incombeva sull'appellato, che l'attraversamento dell'animale fosse da attribuire al caso fortuito;



Relativamente al *quantum debeatur*, l'odierno appellante richiedeva a titolo di risarcimento dei danni la somma complessiva di euro 2.311,50 di cui euro 850,00 per danni al mezzo, euro 550,00 per fermo tecnico ed euro 911,50 per le somme corrisposte ad Avis Budget Italia S.p.A. per il noleggio di altro veicolo.

In ordine alla richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali relativi al mezzo è stata fornita la prova dei danni riportati dalla Fiat Grande Punto tg CZ608VJ; infatti, in sede istruttoria il teste Trifirò Santino, titolare della ditta di ST Car Service che ha provveduto alla riparazione, ha specificato i lavori eseguiti sull'automobile con le relative voci di spesa per la complessiva somma di euro 850,00 che trovano rispondenza anche con i danni al mezzo verbalizzati dagli agenti nella immediatezza del fatto.

Per quanto concerne, poi, la richiesta di risarcimento della somma di euro 911,50 corrisposte per il noleggio di altro veicolo giova menzionare la recente pronuncia della Cassazione che con l'ordinanza n. 27389 del 19 settembre 2022 ha stabilito il diritto del danneggiato a essere risarcito per i danni rappresentati anche dalle spese sostenute per il noleggio di un'auto sostitutiva.

La Cassazione ha ritenuto che il danno in questione non debba essere considerato un danno *in re ipsa*, ma presunto, per cui è sufficiente provare la spesa sostenuta per disporre di un veicolo sostitutivo nel periodo durante il quale l'auto danneggiata è stata in riparazione o, comunque, non era utilizzabile; nel caso di specie, l'appellante ha



diligentemente prodotto nel corso del giudizio la fattura della somma pagata per il noleggio auto pari ad euro 911,50.

In ordine alla richiesta dell'appellante circa il risarcimento danni da fermo tecnico giova menzionare la sentenza n. 6448 del 03/03/2023 con la quale la Corte di Cassazione, nel confermare che il danno da fermo tecnico non essendo *in re ipsa* va sempre allegato e provato, non essendo sufficiente la prova della mera indisponibilità del veicolo, precisa tuttavia che è sufficiente dimostrare la spesa sostenuta per procurarsi un altro veicolo senza fornire l'ulteriore prova della necessità della spesa in questione.

Risulta, quindi, agevole per il danneggiato assolvere all'onere probatorio di cui è gravato potendosi limitare a dimostrare l'addebito del costo del noleggio senza dover giustificare (allegando e provando) anche le ragioni per le quali si è determinato ad usufruire del veicolo sostitutivo; nel caso di specie, l'odierna appellante ha provato in maniera adeguata allegando la fattura del costo del noleggio sostenuto. Va esclusa l'ulteriore voce di risarcimento di euro 550,00 per fermo tecnico trattandosi di un danno già riparato a mezzo rimborso delle somme pagate per il veicolo sostitutivo (Cass. 27389,22: *Il danno da "fermo tecnico" di veicolo incidentato non è "in re ipsa" ma dev'essere provato, essendo sufficiente, a tal fine, la dimostrazione della spesa sostenuta per il noleggio di un mezzo sostitutivo, la cui derivazione causale dall'illecito è possibile indurre alla stregua del ragionamento presuntivo.*)



Alla luce dei dati giurisprudenziali invocati e dagli elementi raccolti in giudizio, questo giudice ritiene debba riconoscersi il risarcimento del danno patrimoniale pari alla complessiva somma di euro 1761,50.

Gli importi appena liquidati, costituendo debito di valore, vanno, poi, maggiorati del cd. lucro cessante, consistente nel pregiudizio subito dal danneggiato per la ritardata corresponsione di quanto ad esso dovuto a titolo risarcitorio. La quantificazione del danno anzidetto può essere operata, alla stregua dell'autorevole insegnamento delle sezioni unite della Suprema Corte (cfr. diffusamente, Cass. del 17 febbraio 1995, n. 1712), mediante l'attribuzione degli interessi al tasso legale, sulla somma liquidata come equivalente pecuniario del bene danneggiato, devalutata al momento del verificarsi dell'evento dannoso, mediante l'applicazione degli indici pubblicati dall'Istat. Deve essere quindi operata, sulla base degli indici Istat, una devalutazione dell'importo al momento del fatto illecito, per poi rivalutarlo, anno per anno, sulla base dei medesimi indici, fino all'attualità e sulle somme così risultanti calcolare, anno per anno, gli interessi al tasso legale.

Dalla presente pronuncia al saldo sono, poi, dovuti gli interessi legali sulla somma complessiva determinata in base ai calcoli sopra esposti.

Pertanto, questo giudice, secondo il proprio prudente apprezzamento, valutati i motivi di gravame e ritenuta la presenza di sufficienti elementi che possano fare protendere per un suo accoglimento, riforma la sentenza del giudice di primo grado.



Alla luce di quanto sopra esposto, ne consegue che la sentenza appellata vada riformata e le spese della presente fase del giudizio, liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/14 tenuto conto della non particolare complessità, seguono la soccombenza e gravano sull'appellato soccombente.

Ogni altra questione si ritiene assorbita.

In considerazione del valore della domanda, (scaglione fino ad euro 1.100,00 a 5.200,00) valore medio stante la modesta complessità delle questioni trattate, le spese vanno liquidate nella misura indicata in dispositivo.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale in composizione monocratica dott.ssa Ivana Acacia, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 243/2016 promossa da

Muscianisi Fiorita, nata a Roccafortita in data 01/07/1949, c.f. MSCFRT49L41H405Y. Residente in Messina, viale Avarna, compl. 2001, elettivamente domiciliata in Messina Via dei Mille 243 is. 101 presso lo studio dell'avv. Agatino Dalmazio che la rappresenta e difende, *giusta* procura in atti;

a

ppellante

contro

Consorzio per le Autostrade Siciliane, con sede a Messina, Contrada Scoppo Viale Boccetta (P.IVA: 01962420830), in persona del



Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Geltrude Bonura, presso il cui studio sito in Gela, Corso Vittorio Emanuele 161, è elettivamente domiciliato, *giusta* procura in atti;

appellato

così dispone:

- Accoglie l'appello, proposto da Muscianisi Fiorita, avverso la sentenza impugnata n. 2564/2015, emessa dal Giudice di pace di Messina, e riforma la sentenza appellata;
- condanna il Consorzio Autostrade Siciliane a rifondere a Muscianisi Fiorita a titolo di risarcimento danni patrimoniali la complessiva somma di € 1761,50 oltre interessi legali e rivalutazione come in parte motiva;
- condanna il Consorzio Autostrade Siciliane al pagamento delle spese di lite del presente giudizio in favore di Muscianisi Fiorita che si liquidano in complessivi € 1.701,00 oltre spese generali, € 147,00 per contributo unificato e € 27,00 per spese vive, iva e c.p.a. se dovuti da distrarsi in favore dell'avv. Agatino Dalmazio che ha reso la relativa dichiarazione;
- condanna il Consorzio Autostrade Siciliane al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio in favore di Muscianisi Fiorita che si liquidano in complessivi € 1.265,00 oltre spese generali, € 98,00 per contributo unificato e € 27,00 per spese



vive, iva e c.p.a. se dovuti da distrarsi in favore dell'avv.

Agatino Dalmazio che ha reso la relativa dichiarazione;

Così deciso in Messina, nella camera di consiglio all'esito dell'udienza del 23.11.23.

Il Giudice

(dott.ssa Ivana Acacia)

*Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Manuela Mancuso, Funzionario giudiziario addetto ufficio per il processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina*



# STUDIO LEGALE DALMAZIO

98123 MESSINA – Via Dei Mille, 243 Is. 101 sc. D int. 2 – Tel. Fax. 090.2982335

mail: [avv.agatinodalmazio@studiolegaledalmazio.it](mailto:avv.agatinodalmazio@studiolegaledalmazio.it),

PEC: [studiolegaleassociatodalmazioec@pec.giuffre.it](mailto:studiolegaleassociatodalmazioec@pec.giuffre.it)

[www.studiolegaledalmazio.it](http://www.studiolegaledalmazio.it)

Avv. ANTONINO DALMAZIO

Avv. NUNZIA SCOGLIO

Avv. CATERINA FAZIO

Avv. SIMONA DALMAZIO

Avv. AGATINO DALMAZIO

Avv. GIUSEPPE GIACOPPO

Messina, li 24.11.2023

Spett.le

Consorzio per le Autostrade Siciliane

**Oggetto: Sentenza n. 2222/2023 Tribunale di Messina**

***Muscianisi Fiorita / Consorzio per le Autostrade Siciliane***

### ***Somme dovute in favore di Muscianisi Fiorita***

Sorte capitale come da sentenza	€	1.761,50
Interessi legali dal 18.1.2014 al 31.10.2023	€	138,47
Rivalutazione monetaria dal 18.1.2014 al 31.10.2023	€	281,25
<b>Totale</b>	<b>€</b>	<b>2.181,22</b>

La somma di cui sopra potrà essere corrisposta a mezzo bonifico da effettuarsi sul conto corrente intestato a Muscianisi Fiorita C: IBAN: IT27H0760116500001052640966 C. SWIFT: BPPIITRRXXX

### ***Somme dovute in favore dell'Avv. Dalmazio Agatino***

Spese giudizio di appello	€	174,00
Compensi giudizio di appello	€	1.701,00
Spese primo grado di giudizio	€	125,00
Compensi primo grado di giudizio	€	1.265,00
Spese generali 15% su € 2.966,00	€	444,90
CPA 4% su € 3.410,90	€	136,43
IVA 22% su € 3.547,33	€	780,41
<b>Totale</b>	<b>€</b>	<b>4.626,74</b>

La somma di cui sopra potrà essere corrisposta a mezzo bonifico da effettuarsi sul conto corrente intestato a Dalmazio Agatino C: IBAN: IT40D0342616500CC0010000347 in essere presso Banca di Credito Peloritano spa – Messina C.SWIFT: CEEPIT21xxx

Riepilogo

Somme dovute in favore di Muscianisi Fiorita	€	2.181,22
Somme dovute in favore di Avv. Dalmazio Agatino	€	4.626,74
<b>Totale</b>	<b>€</b>	<b>6.807,96</b>

*Avv. Agatino Dalmazio*



## MITTENTE

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03133630834  
 Codice fiscale: DLMGTN81S12F158G  
 Cognome nome: Dalmazio Agatino  
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)  
 Indirizzo: Via Dei Mille 243 is. 101  
 Comune: Messina Provincia: ME  
 Cap: 98123 Nazione: IT

## DESTINATARIO

Codice fiscale: 01962420830  
 Denominazione: Consorzio per Le Autostrade Siciliane  
 Indirizzo: Contrada Scoppo  
 Comune: Messina Provincia: ME  
 Cap: 98122 Nazione: IT

## CAUSALE

TIPOLOGIA DOCUMENTO	ART73	NUMERO FATTURA	DATA	CODICE DESTINATARIO			
TD01 (fattura)		67	25-11-2023	UFEUJY			
COD.ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA	PREZZO UNITARIO	UM	SC.MAG.	%IVA	PREZZO TOTALE
	1) sentenza n. 2222 del 2023 Tribunale di Messina Muscianisi Fiorita vs Consorzio per le Autostrade Siciliane		2.966			22,00	2.966,00
	2) Rimborso Forfettario		444,9			22,00	444,90
	3) Anticipazioni / Spese non imponibili		299			N1	299,00

DATI RIEPILOGO	%IVA	SPESE ACCESSORIE	TOTALE IMPOSTA	ARROTONDAMENTO	TOTALE IMPONIBILE
spese liquidate in sentenza	22,00 N1		780,41 0,00		3.547,34 299,00
BOLLO VIRTUALE	IMPORTO BOLLO	SC.MAG.	VALUTA	ARROTONDAMENTO	TOTALE FATTURA
			EUR		4.626,75

DATI RITENUTA D'ACCONTO	IMPORTO	RITENUTA D'ACCONTO	CAUSALE
RT01 (ritenuta persone fisiche)	682,18	20,00	A (decodifica come da modello 770S)

## DATI CASSA PREVIDENZIALE

TIPO CASSA	IMPONIBILE	%CONTR.	IMPORTO	%IVA / NATURA	RITENUTA
TC01 (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Avvocati e Procuratori legali)	3.410,90	4,00	136,44	22,00	

## DATI PAGAMENTO - CONDIZIONI PAGAMENTO: TP02 (PAGAMENTO COMPLETO)

MODALITÀ PAGAMENTO	DATA SCADENZA PAGAMENTO	IMPORTO PAGAMENTO		
MP05 Bonifico	--	3.944,57		
ISTITUTO FINANZIARIO	IBAN	ABI	CAB	BIC
Banca di Credito Peloritano	IT40D0342616500CC0010000347			CEEPIT21

Il presente documento è conforme all'originale in formato xml e non è valido ai fini fiscali per tutti i casi nei quali è obbligatoria la fatturazione elettronica